Prot. n. 243599 **Addì, 31/05/2023**

OGGETTO: S944 – Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo all'intervento denominato "*Progetto di delocalizzazione del deposito di Superba s.r.l. di Genova presso Ponte Somalia*".
Proponente: SUPERBA s.r.l.
Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006.

ALLEGATI: parere UOC Acustica – Direzione Ambiente
parere Ufficio Geologico – Direzione Urbanistica
parere UO Progettazione e Pareri – Direzione Mobilità e Trasporti
nota Municipio II Centro Ovest
nota Municipio VII Ponente

alla **REGIONE LIGURIA**
Dipartimento Ambiente e Protezione Civile
- Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

A seguito della Vostra nota prot. n. 195927 del 04/05/2023, con la quale veniva comunicata la pubblicazione della documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto e il contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, si trasmettono le osservazioni in materia richieste dallo Scrivente con nota prot. n. 210563 del 12/05/2023 e prodotte dai soggetti consultati competenti.

UOC Suolo - Direzione Ambiente

- Ufficio Bonifiche: in relazione al punto 6.3.1.2 "Qualità del Suolo" dello Studio Ambientale, le integrazioni pervenute non risultano esaustive circa gli aspetti di rilevanza ambientale riguardanti la caratterizzazione ai sensi del Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per i quali le suddette integrazioni erano state richieste. Pertanto, in caso di assoggettamento alla VIA, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) dovrà illustrare puntualmente gli impatti della delocalizzazione in oggetto sulla matrice suolo.
- Ufficio Rifiuti: per quanto attiene al punto 6.3.2.1.2 "Qualità del Suolo" dello Studio Ambientale, preso atto del riscontro fornito dal proponente in fase di integrazione documentale, si richiede che lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) da sottoporre a VIA contenga una valutazione degli impatti sulle matrici ambientali causati dalla gestione dei rifiuti sia in fase di cantiere, sia ante operam e post operam, con una stima delle quantità che tenga conto delle eventuali esclusioni dalla disciplina dei rifiuti, secondo quanto previsto dall'articolo 185 comma 1 lettera "C" del sopra citato D.Lgs.152 e dall'articolo 24 del DPR 120/2017.

Nel caso in cui il procedimento in corso si concludesse con provvedimento regionale di non assoggettabilità a VIA dell'intervento in oggetto, la UOC Suolo della Direzione Ambiente del Comune di Genova ritiene che sia comunque necessario specificare nella

c_d969.Comune di Genova - Prot. 31/05/2023.0243599.U

determinazione finale le prescrizioni necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi causati dall'assenza di un piano di caratterizzazione sulla matrice suolo e degli elementi di valutazione progettuale inerenti alla gestione dei rifiuti sopra descritti.

UOC Aria/Acqua/Industrie/Impianti - Direzione Ambiente

- Ufficio Acqua – Scarichi fognari: dall'analisi dello Studio Ambientale si ritiene che la documentazione sia sufficientemente esaustiva e che eventuali prescrizioni potranno essere indicate nella fase autorizzativa del progetto.
- Ufficio Aria: dall'analisi della documentazione presentata e delle integrazioni pervenute, tenuto conto dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del D.lgs.152/06 principalmente i punti 1 e 3, si ritiene che alcuni aspetti del progetto legati alla componente atmosferica possano rappresentare degli impatti ambientali significativi e negativi nell'intorno del sito in esame, in considerazione della vicinanza con attività produttive e civili abitazioni. È quindi parere dell'Ufficio che:
  - sia necessaria una più attenta valutazione dell'impatto delle emissioni nel caso in cui risulti impossibile l'utilizzo dell'elettrificazione delle banchine da parte delle navi. Pertanto, in caso di assoggettamento alla VIA, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) dovrà illustrare puntualmente gli impatti della delocalizzazione in oggetto sulla matrice suolo;
  - la parte relativa alle emissioni di odori, sia quelli generati dai serbatoi sia quelli prodotti dalle navi attraccate, è in grado di provocare impatti significativi e negativi sull'ambiente circostante, ragione per cui la valutazione di tale aspetto, particolarmente complessa nel caso in questione, non può essere trattata con la dovuta adeguatezza, anche in termini di possibili mitigazioni o compensazioni, esclusivamente nella fase autorizzativa.

Unitamente ai contributi di cui sopra, pervenuti per le vie brevi, si trasmettono in allegato i pareri della UOC Acustica – Direzione Ambiente, nota prot. n. 233785 del 25/05/2023, dell'Ufficio Geologico – Direzione Urbanistica, nota prot. n. 233959 del 25/05/2023 e della UO Progettazione e Pareri – Direzione Mobilità e Trasporti, nota prot. n. 241300 del 30/05/2023.

Infine pare opportuno menzionare anche le osservazioni ricevute tramite la Direzione Decentramento Municipale da parte del Municipio II Centro Ovest e del Municipio VII Ponente, da intendersi come *addenda* di carattere politico ai riscontri tecnici di competenza sopra riportati.

Lo scrivente Ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ai numeri 010 5573268 oppure 010 5573215.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Ing. Michele Prandi

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

MP/gf/cf 30/05/2023

\\comge\dfs1\Amb_Ambiente\VIA - VAS - TRS\VIA\2 da processare\00_2023\Delocalizzazione deposito Superba srl\Verifica di assoggettabilità SUPERBA